

**D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016
LE NOVITÀ DELLO SBLOCCA CANTIERI.
COME CAMBIA IL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI: DALLE LINEE GUIDA AL
REGOLAMENTO UNICO**

Massafra (TA), 25 ottobre 2019

Avv. Daniele Bracci

ARGOMENTI TRATTATI

1. Le novità dello Sblocca Cantieri. Come cambia il Codice dei Contratti Pubblici: dalle Linee Guida al Regolamento Unico
2. Le modifiche alle procedure sotto soglia. La riespansione del criterio del massimo ribasso e la facoltà per le Stazioni Appaltanti di esaminare le offerte prima della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. I riflessi sulla gestione delle fase di gara
3. Le modifiche alle soglie per l'affidamento diretto nonché per l'avvio della procedura negoziata
4. Le modifiche in merito al provvedimento degli ammessi e degli esclusi (l'abrogazione dell'art. 29, co. 1, del Codice)
5. Il subappalto
6. La Commissione di Gara

**1. LE NOVITÀ DELLO SBLOCCA CANTIERI.
COME CAMBIA IL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI: DALLE LINEE GUIDA AL
REGOLAMENTO UNICO**

IL D.L. SBLOCCA CANTIERI E LA LEGGE DI CONVERSIONE

- ◆ Per Decreto “Sblocca Cantieri” si intende il Decreto Legge n. 32/2019, approvato dal Governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.4.2019, entrato in vigore il giorno successivo (19.4.2019) e valevole per i bandi pubblicati a partire da tale data.
- ◆ Il Decreto ha introdotto - con effetti immediati - una serie di rilevanti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici con il dichiarato obiettivo di snellire e semplificare le procedure di gara, riducendo le tempistiche per addivenire all’aggiudicazione dell’appalto/concessione.
- ◆ Trattandosi di un Decreto-Legge, il Parlamento è stato chiamato a convertire il Decreto e ciò entro 60 giorni dalla sua approvazione, pena la decadenza del decreto medesimo.
- ◆ La Legge di conversione (Legge n. 55/2019) è stata pubblicata in Gazzetta il 14.6.2019 ed è entrata in vigore il 18.6.2019 (valevole per i bandi pubblicati a partire da tale data).
- ◆ Tuttavia, la Legge n. 55/19 non si è limitata a convertire il Decreto Legge n. 32/19 bensì ha apportato anche molteplici modifiche e innovazioni alle disposizioni introdotte in sede di decreto legge.

LA SALVEZZA DELLE NORME DEL D.L. NON CONVERTITE

- Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, il Governo può emanare Decreti aventi forza di legge (c.d. Decreti Legge) che devono essere convertiti dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia del Decreto fin dalla sua emanazione
- Ai sensi dell'art. 77 Cost, ultimo comma, le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
- Nello specifico, la Legge di Conversione non ha convertito tutte le disposizioni introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri; tuttavia la medesima Legge ha espressamente fatti salvi gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. Sblocca Cantieri
- Conseguentemente, le disposizioni dello Sblocca Cantieri non convertite dalla Legge n. 55/19 continuano a trovare applicazione in relazione alle attività poste in essere in vigore di tale Decreto Legge (dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019)

LE MODIFICHE «STRUTTURALI» AL CODICE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

La Legge di conversione n. 55/19 non si è limitata convertire (o non convertire), con o senza modifiche, il Decreto Legge n. 32/19, bensì ha apportato ulteriori modifiche e innovazioni al sistema dei contratti pubblici, intervenendo sulla struttura stessa del Codice.

In particolare, la Legge di Conversione è intervenuta sul Codice in quattro modi differenti:

A) HA SOSPESO, FINO AL 31 DICEMBRE 2020, UNA SERIE DI NORME DEL CODICE DEI CONTRATTI

B) HA INTRODOTTO UNA SERIE DI DISPOSIZIONI TEMPORANEE «SPECIALI» ESTERNE AL CODICE

C) HA INTRODOTTO EX NOVO UNA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 NON PREVISTA DAL D.L. SBLOCCA CANTIERI

D) HA CONVERTITO CON O SENZA MODIFICHE LE NORME INTRODOTTE DAL D.L. SBLOCCA CANTIERI

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLO SBLOCCA CANTIERI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

Le principali novità dello Sblocca Cantieri hanno riguardato:

1. Il parziale superamento delle Linee Guida ANAC attraverso l'introduzione del Regolamento «unico» attuativo
2. Le modifiche alle procedure sotto soglia. Le modifiche alle soglie per l'affidamento diretto nonché per l'avvio della procedura negoziata.
3. La facoltà per le Stazioni Appaltanti di esaminare le offerte prima della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
4. Le modifiche in merito al provvedimento degli ammessi e degli esclusi e l'abrogazione del rito c.d. super-accelerato
5. Le modifiche ai limiti al subappalto e l'abrogazione (prima) e la sospensione (dopo) dell'indicazione della terna dei subappaltatori
6. La sospensione della Commissione di Gara «esterna»

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

- Il Codice dei Contratti, sin dalla sua entrata in vigore, è stato caratterizzato dalla presenza di un **sistema di soft law**, composto da una serie variegata di atti, principalmente Linee Guida ANAC e Decreti Ministeriali attuativi (in totale nel D.Lgs. n. 50/2016 si “contano” circa 50 atti attuativi di competenza di soggetti vari).
- La caratteristica principale della *soft law* consiste nel fatto che si tratta (specialmente per quanto riguarda le Linee Guida ANAC) di **atti non vincolanti**, per cui, a differenza delle leggi o regolamenti, alla PP.AA non è imposta la loro applicazione.
- Lo **Sblocca Cantieri** supera tale impostazione in quanto ha previsto l’adozione da parte del Governo, su proposta del MIT e del MEF, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, di un **Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione** del Codice dei Contratti Pubblici che **andrà a sostituire gli atti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016**.

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

Con il ritorno al Regolamento si tornerà a una maggiore certezza normativa in quanto le relative disposizioni **avranno efficacia vincolante** per i loro destinatari, trattandosi di norme giuridiche vere e proprie (seppur di natura secondaria, quindi subordinate alle legge, ossia il Codice, fonte normativa primaria).

Codice dei Contratti del 2016

L'attuazione è
demandata in modo
rilevante all'ANAC
tramite indicazioni non
vincolanti (buone prassi
e modelli virtuosi)



Codice dei contratti post Sblocca Cantieri 2019

L'attuazione è
demandata al
Regolamento Unico
tramite regole
giuridiche puntuali e
vincolanti

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

Come detto, il Decreto **Sblocca Cantieri** ha previsto l'adozione, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore (ossia entro ottobre 2019), di un **Regolamento unico contenente disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione** del Codice dei Contratti Pubblici.

La Legge di Conversione ha specificato che a decorrere **dalla data di entrata in vigore del Regolamento Unico cesseranno di avere efficacia le Linee Guida** vertenti sulle specifiche materie indicate all'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 **nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni del Regolamento.**

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

La Legge di conversione ha indicato espressamente – all’art. 213, co. 2, del Codice - **le principali materie** su cui dovrà intervenire detto Regolamento:

Nomina, ruolo e compiti
del R.U.P.

Progettazione di lavori,
servizi e forniture, e
verifica del progetto

Sistema di qualificazione
nei Lavori

Procedure sotto-soglia di
lavori, servizi e forniture

Direzione dei lavori e
dell’esecuzione

Esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e
forniture, contabilità,
sospensioni e penali

Collaudo e verifica di
conformità

Affidamento dei servizi
attinenti all’architettura
e all’ingegneria

Lavori riguardanti i beni
culturali

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO SI AVRANNO:

**Linee Guida immediatamente
abrogate** perché sostituite
automaticamente o perché
contrastanti con il
Regolamento Unico

**Linee Guida che resteranno in
vigore** in quanto vertenti su
istituti non disciplinati dal
Regolamento Unico o perché
non contrastanti con il
Regolamento Unico

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

II SISTEMA DELLE FONTI ANTE SBLOCCA CANTIERI

1- Direttive europee

2- Il Codice

3- Linee Guida e Decreti
(atti attuativi)

1. IL SUPERAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC CON IL REGOLAMENTO «UNICO» ATTUATIVO

II SISTEMA DELLE FONTI POST SBLOCCA CANTIERI

1- Direttive europee

2- Il Codice

3- Regolamento Unico

4 – Linee Guida

1. COME CAMBIA IL CODICE: LE NORME SOSPESE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

È **sospeso l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia** di attenersi all'art. 37, co. 4., del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:

- a) **di ricorrere a una centrale di committenza** o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) **ricorrere ad unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza**, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) **ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province**, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

1. COME CAMBIA IL CODICE: LE NORME SOSPESE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

- È sospeso il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (c.d. divieto di appalto integrato).
- È sospeso l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78  resta comunque l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

1. COME CAMBIA IL CODICE: LE NORME SOSPESE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

- È sospeso l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori
- È sospeso l'obbligo di effettuare le verifiche in sede di gara ex art. 80 referite al subappaltatore.

1. LE PRINCIPALI NORME «SPECIALI» ESTERNE AL CODICE VIGENTI FINO AL 31 DICEMBRE 2020

- Le Stazioni Appaltanti hanno facoltà, nelle procedure aperte, di **decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.**
- È possibile avviare la **procedura di affidamento di opere** per cui deve essere realizzata la progettazione anche in caso di disponibilità di **finanziamenti limitati alla sola progettazione.**
- I **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione del rinnovo o la sostituzione di parti strutturali, possono essere affidati **sulla base del progetto definitivo**

1. LA NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE EX ART. 80, CO. 5


È stato introdotto *ex novo*, all'art. 80, co. 5, la lettera c-quater che prevede l'esclusione nel caso in cui l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

Il Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto il **criterio del minor prezzo quale regola generale** per i contratti sotto le soglie di rilevanza comunitaria

Con il Decreto Sblocca Cantieri, il criterio del minor prezzo era divenuto criterio generale per i **contratti c.d. sotto soglia**



Le S.A. potevano utilizzare il **criterio dell'OEPV unicamente**
previa motivazione

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

LAVORI

<u>SOGLIE LAVORI PRE-SBLOCCA CANTIERI</u>	PROCEDURA DI GARA	<u>SOGLIE LAVORI POST-SBLOCCA CANTIERI</u>	PROCEDURA DI GARA
Fino a 40.000 €	Affidamento diretto	Fino a 40.000 €	Affidamento diretto
Da € 40.000 a €150.000	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di <u>almeno dieci operatori</u> economici; Disciplina derogatoria valida per il solo 2019 (c. 912 L. 145/2018), affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici	Da € 40.000 a € 200.000	<u>Procedura negoziata</u> previa consultazione, ove esistenti, di <u>almeno tre operatori</u> economici
Da €150.000 a € 1.000.000	Procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici Sub-soglia: disciplina derogatoria valida per il solo 2019 (c. 912 L. 145/2018), da € 150.000 a € 350.000: procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici	Da € 200.000 fino alle soglie di rilevanza comunitaria	<u>Procedura aperta</u> ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016
Sopra un 1.000.000 € fino soglie comunitarie	Procedure ordinarie	Non prevista	Non prevista

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

FOCUS SUL MINOR PREZZO PER LA SOGLIA PREVISTA DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. D)

E' stato modificato l'art. 97, co. 8 del Codice:

«Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante **PREVEDE** nel bando **l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter.** Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.»

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

In sede di conversione del D.L., è stato eliminato il riferimento alla previa motivazione in caso di utilizzo del criterio dell'OEPV: pertanto, per i bandi pubblicati a partire dal 18.6.2019 le S.A. – nel sotto-soglia - hanno la facoltà di scegliere alternativamente tra massimo ribasso e OEPV

Restano fermi unicamente i casi indicati all'art. 95, co. 3, del Codice per cui è obbligatorio – anche se l'importo è inferiore alla soglia comunitaria, sempre che sia superiore a 40mila euro - il ricorso al criterio dell'OEPV

Si tratta dei seguenti appalti:

- a- servizi sociali e di ristorazione, nonché servizi ad alta intensità di manodopera;
- b- servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale;
- c- servizi e forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

LAVORI

SOGLIE <u>LAVORI</u> POST CONVERSIONE	PROCEDURA DI GARA
Fino a 40.000 €	Affidamento diretto
Da € 40.000 a €150.000	Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti
Da €150.000 a € 350.000	Procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
Da € 350.000 a € 1.000.000	Procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
Importo pari o superiore a € 1.000.000 fino alle soglie comunitarie	<u>Procedure aperta</u> ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

SERVIZI e FORNITURE

SOGLIE <u>SERVIZI E FORNITURE</u> POST CONVERSIONE	PROCEDURA DI GARA
Fino a 40.000 €	Affidamento diretto
Da € 40.000 fino alle soglie comunitarie	Procedura negoziata-Affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici

Il Decreto Sbocca Cantieri non aveva apportato modifiche alle procedure nei servizi e forniture

2. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA

IN SINTESI, A SEGUITO DELLA LEGGE N. 55/2019:

- **Fino a € 40.000** sarà possibile aggiudicare, sempre e comunque, qualunque tipo di contratto al massimo ribasso,
- **Fino alla soglia comunitaria** sarà possibile utilizzare il criterio del massimo ribasso, fatte salve le ipotesi di servizi ad alta intensità di manodopera, servizi tecnici/di natura intellettuale e servizi e forniture caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo
- **Sopra la soglia comunitaria** sarà obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salve le ipotesi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (ad eccezione dei casi in cui queste si configurino quali servizi ad alta intensità di manodopera da affidare sempre con il criterio dell'OEPV)

**3. LA FACOLTÀ PER LE STAZIONI APPALTANTI
DI ESAMINARE LE OFFERTE PRIMA DELLA
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL
POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

3. L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Sempre in merito alle procedure sotto-soglia, il D.L. n. 32/2019 aveva previsto la **facoltà per le S.A. di esaminare le offerte prima della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli OO.EE. concorrenti (purché ciò fosse stato specificamente previsto nel bando di gara).**

- *La norma 8art. 36, co. 5, del Codice, prevedeva che le S.A. dovessero comunque verificare in maniera imparziale e trasparente che il miglior offerente fosse in possesso dei requisiti di partecipazione*
- *La norma prevedeva anche che detto controllo fosse esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si sarebbe dovuto procedere eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia.*
- *Restava comunque salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto*

3. L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Tale norma non è stata riprodotta in sede di conversione, tuttavia, è stata estesa anche ai settori ordinari la disposizione *ex art. 133, co. 8* prevista per i settori speciali relativa alla facoltà, nelle procedure aperte, per gli enti aggiudicatori di **decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.**

Pertanto, di fatto, la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità è stata, di fatto, estesa anche ai contratti sopra soglia.

3. L'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Scansione «ordinaria» della procedura di gara

1. Apertura busta amministrativa
2. Verifica completezza documenti e possesso "formale" dei requisiti
3. Eventuale soccorso istruttorio
4. Ammissioni e esclusioni
5. Apertura Busta offerta economica e graduatoria
6. Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

Scansione «facoltativa» della procedura di gara ex art. 133, co. 8

1. Apertura busta amministrativa
2. Verifica completezza documenti
3. Eventuale soccorso istruttorio su documentazione (diversa da requisiti)
4. Apertura offerta economica e graduatoria
5. Verifica possesso dei requisiti sull'aggiudicatario e a campione su altri concorrenti
6. Eventuale soccorso istruttorio e/o ricalcolo graduatoria in caso di esclusione (di nuovo 4 e 5)
7. Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

**4. LE MODIFICHE IN MERITO AL
PROVVEDIMENTO DEGLI AMMESSI E DEGLI
ESCLUSI E L'ABROGAZIONE DEL RITO C.D.
SUPER-ACCELERATO**

4. L'ABROGAZIONE DEL RITO C.D. SUPER-ACCELERATO

- Lo **Sblocca Cantieri** è intervenuto anche a livello **processuale abolendo il c.d. rito super-accelerato** di cui all'art. 120, co. 2-bis. D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)
- Tale rito consentiva l'immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione degli operatori economici.
- Correlativamente alla soppressione del rito super-accelerato è stato espunto anche l'obbligo delle S.A., **previsto dall'art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016**, di pubblicare, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti di esclusione e ammissione dei concorrenti ai fini della proposizione del ricorso ex art. 120, co. 2-bis.

4. L'ABROGAZIONE DEL RITO C.D. SUPER-ACCELERATO

Il suddetto obbligo previsto dall'art. 29, co. 1, tuttavia, è stato riprodotto, **sebbene non più finalizzato alla proposizione del ricorso giurisdizionale**, nel comma 2-*bis* dell'art. 76, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui è dato avviso ai candidati e ai concorrenti «*del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.*»

4. L'ABROGAZIONE DEL RITO C.D. SUPER-ACCELERATO

In sintesi, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. Sblocca Cantieri:

- Non è più consentito fare accesso agli atti dopo la fase delle ammissioni, susseguente alla verifica (formale) della documentazione amministrativa;
- Ogni eventuale contestazione riguardante lo svolgimento della procedura di gara sarà consentita solo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione effettuata ai sensi dell'art. 76, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016
- Prima di tale comunicazione, non sarà possibile effettuare l'accesso agli atti (neanche per acquisire la documentazione amministrativa)

**5. LE MODIFICHE AI LIMITI AL SUBAPPALTO E
L'ABROGAZIONE (PRIMA) E LA SOSPENSIONE
(DOPO) DELL'INDICAZIONE DELLA TERNA DEI
SUBAPPALTATORI**

5. LE MODIFICHE AL SUBAPPALTO

Il D.L. Sblocca Cantieri aveva **abrogato** la norma che prevedeva l'obbligo di indicare in gara la terna dei subappaltatori. L'abrogazione non è stata confermata in sede di conversione.

Tuttavia, è stata introdotta una norma, esterna al codice, che fino al 31.12.2020 **sospende l'obbligo di indicazione della terna.**

Ne consegue che dal 1.1.2021, salvo modifiche, rivivrà l'obbligo di indicazione della terna.

5. LE MODIFICHE AL SUBAPPALTO

Art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016

«Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 [cfr. sopra], l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».

Il D.L. Sblocca Cantieri aveva innalzato il limite della prestazioni subappaltabili al 50%.

Tale norma **non è stata confermata in sede di conversione.**

Tuttavia, è stata introdotta una norma, esterna al codice, che fino al 31.12.2020 fissa al **40%** il limite delle prestazioni subappaltabili.

7. LA SOSPENSIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA «ESTERNA»

7. LA COMMISSIONE DI GARA

- La normativa prevede che - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV - la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
- Si è prevista, a tal fine, la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità.
- **L'entrata in funzione dell'Albo** è stata differita varie volte e, salvo ulteriori proroghe, dovrebbe avvenire il **15 luglio 2019**.
- Nell'alveo dell'art. 77, lo **Sblocca Cantieri** aveva introdotto il comma 3-bis che mitigava l'obbligo di ricorrere all'Albo dei Commissari

7. LA COMMISSIONE DI GARA

In particolare, l'attenuazione della nomina esterna dei Commissari consiste nel fatto che, secondo il comma 3-bis dell'art. 77 del Codice:

- **la commissione sarebbe dovuta essere nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante** competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
- la nomina interna quindi sarebbe stata possibile in caso di **indisponibilità o di disponibilità insufficiente** di esperti iscritti nella sezione ordinaria **dell'Albo.**

Tuttavia, il co. 3-*bis* dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 non è stato riproposto con la Legge di conversione, la quale, però, ha **sospeso tutto l'art. 77, comma 3** che impone(va) l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC

L'Albo dell'ANAC risulta attualmente sospeso fino al 31.12.2020

Avv. Daniele Bracci

Studio Legale Associato Piselli & Partners

Via G. Mercalli, 13

00197 Roma

T. +39 06 8880761

Mobile 328.0025346

E-mail daniele.bracci@piselliandpartners.com

www.piselliandpartners.com